

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 giugno 2017, n. 989

L.r. n. 14 marzo 2016, n. 3 “Reddito di dignità regionale e politiche per l’inclusione sociale attiva” e Reg.R. n. 8 del 23 giugno 2016 attuativo. Approvazione indirizzi operativi per il recepimento degli indirizzi di cui al DM 16 marzo 2017 per l’attuazione del SIA nella misura regionale “RED”.

L’Assessore al Welfare, Arch. Salvatore Negro, sulla base dell’istruttoria espletata dalla Dirigente della Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione Reti sociali, come confermata dal Direttore del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere sociale e dello Sport per tutti, riferisce quanto segue.

PREMESSO CHE:

- il Programma Operativo Puglia 2014-2020 (FESR-FSE) **all’Obiettivo Tematico VIII** fissa gli obiettivi generali di intervento e le priorità di investimento per la promozione dell’occupazione sostenibile e di qualità ed sostegno alla mobilità dei lavoratori;
- il Programma Operativo Puglia 2014-2020 (FESR-FSE) **all’Obiettivo Tematico IX** fissa gli obiettivi generali di intervento e le priorità di investimento per l’attuazione di una più ampia strategia regionale per il contrasto alle povertà e per l’inclusione sociale attiva di persone svantaggiate sotto il profilo economico, con disabilità, vittime di violenza o grave sfruttamento e a rischio di discriminazione;
- in relazione alle priorità di investimento di cui agli Assi VIII e IX del POR Puglia 2014-2020, con **legge regionale n. 3 del 14 marzo 2016, “Reddito di dignità regionale e politiche per l’inclusione sociale attiva”**, la Regione Puglia ha inteso promuovere una strategia organica di contrasto al disagio socioeconomico, alle povertà e all’emarginazione sociale, attraverso l’attivazione di interventi integrati per l’inclusione sociale attiva, nel rispetto dell’articolo 34 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, degli articoli 1, 2, 3, 4, 38, della Costituzione italiana, nonché in sinergia e coerenza con i requisiti, le modalità di accesso, e i criteri di determinazione del beneficio economico della misura di sostegno al reddito nazionale, denominato Sostegno per l’Inclusione Attiva (S.I.A.), di cui all’articolo 1, comma 386, della legge n. 208/2015, come definiti dal decreto interministeriale di cui all’articolo 1, comma 387, della medesima legge n. 208/2015;
- In questo contesto, la Giunta Regionale ha provveduto alla approvazione del regolamento attuativo della legge regionale, il **Regolamento Regionale n. 8 del 23 giugno 2016** pubblicato sul BURP n. 72/2016, assicurando la maggiore coerenza con il Decreto Interministeriale del Ministero del Lavoro e Politiche sociali di concerto con il Ministero Economie e Finanze, firmato il 26 maggio 2016 che, in attuazione della l. n. 208/2015, che disciplina il SIA nazionale e per la cui stesura la Direzione Generale Inclusione e Politiche sociali del MLPS ha mantenuto un confronto costante con le strutture tecniche deputate degli Assessorati al Welfare di tutte le Regioni italiane, attraverso il “Tavolo dei programmatori sociali” istituito in seno alla governance del PON Inclusione. Le caratteristiche della Misura sono, inoltre, coerenti con i criteri di selezione delle operazioni, con i target di destinatari, con le fasi procedurali di selezione di cui al Documento “Metodologia e Criteri per la selezione delle operazioni” approvato dal Comitato di Sorveglianza del POR Puglia 2014-2020 nella seduta dell’11 marzo 2016;
- I criteri di selezione delle operazioni per gli interventi finanziati con FSE, come approvati dal Comitato di Sorveglianza del POR Puglia 2014-2020 nella riunione dell’11 marzo 2016, individuano gli avvisi di diritto pubblico per l’erogazione di finanziamenti a terzi (persone, imprese, ecc.), secondo le procedure previste dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente. L’avviso pubblico è individuato anche per le azioni rivolte a sostenere l’inserimento di soggetti svantaggiati di cui all’Asse VIII-Occupazione. Si tratta di un avviso pubblico con procedura a sportello che per le fasi procedurali, i requisiti di ammissibilità e i criteri di valutazione, i soggetti beneficiari e i target di destinatari finali è del tutto coerente con quanto previsto dal Documento “Metodologia e Criteri per la Selezione delle operazioni” approvato dal Comitato di Sorveglianza del POR Puglia 2014-2020.

CONSIDERATO CHE:

- Con Del. G.R. n. 928 del 28 giugno 2016 la Giunta Regionale ha già provveduto ad approvare l'Avviso pubblico per le manifestazioni di interesse per il popolamento del Catalogo dei tirocini per l'inclusione e dei progetti di sussidiarietà e di prossimità nelle comunità locali;
- Con Del. G.R. n. 1014 del 07 luglio 2016 la Giunta Regionale ha già provveduto ad approvare l'Avviso pubblico per la presentazione delle domande di accesso alla misura economica del Reddito di Dignità quale strumento di inclusione sociale attiva coerente con le finalità e le tipologie di operazioni ammissibili a valere sul FSE degli Assi prioritari VIII e IX del POR Puglia 2014-2020;
- La citata Del. G.R. n. 1014/2016, quanto alla copertura finanziaria della misura ReD regionale, indica le risorse che nell'ambito della Programmazione del POR Puglia 2014-2020 a valere sul FSE dell'OT VIII e OT IX saranno destinate ai percorsi di inclusione sociale attiva, sia in termini di indennità per la partecipazione a percorsi di tirocinio e di inclusione sociale attiva sia per l'accesso ai servizi, in misura non inferiore a 30 milioni di euro per annualità, nel rispetto dei risultati attesi per ciascuna Azione, come dichiarati nel POR Puglia 2014-2020, oltre alle risorse comunitarie, nazionali e regionali per la compartecipazione dei servizi e il funzionamento delle strutture tecniche di Ambito territoriale per l'attuazione delle operazioni;
- Con **Decreto Ministeriale del 16 marzo 2017** del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali (MLPS) e del Ministero dell'Economia e Finanze si è provveduto a modificare e integrare il Decreto Ministeriale del 26 maggio 2016 di disciplina del SIA – Sostegno per l'Inclusione Sociale attiva, alla cui disciplina è connessa la disciplina del ReD con specifico riferimento ad alcuni dei requisiti di accesso e alla procedura istruttoria in cooperazione con INPS, in qualità di "soggetto attuatore" per il MLPS, e pertanto si rende necessario integrare e modificare gli strumenti attuativi regionali del ReD per assicurare la piena coerenza e il nuovo allineamento delle procedure istruttorie al fine di assicurare l'efficiente svolgimento nell'interesse dei destinatari finali della misura.
- Per effetto del suddetto Decreto la platea dei destinatari della Misura nazionale SIA, e quindi della Misura regionale ReD ad essa integrata, a partire dal 2017 registrerà un grande ampliamento, a beneficio di tutti i richiedenti del beneficio economico. Questa estensione di platea rende necessario ampliare le tipologie di percorsi di attivazione per i cittadini destinatari di ReD e SIA, al fine di integrare sempre il patto individuale di inclusione sociale attiva con un preciso impegno all'attivazione, e di superare i limiti oggettivi ai numeri di tirocini per l'inclusione e di progetti di sussidiarietà fin qui presentati su piattaforma dai soggetti pubblici, privati e nonprofit pugliesi. Infatti tra il luglio 2016 e il maggio 2017 sono state completate e inserite a catalogo manifestazioni di interesse che sviluppano un totale di n. 5324 posti di tirocinio per l'inclusione in organizzazioni pubbliche e private e di progetti di sussidiarietà in organizzazioni non profit;
- Con Del. G.R. n. 972 del 13 giugno 2017 la Giunta Regionale ha già provveduto ad approvare, tra l'altro, le modifiche all'Avviso pubblico per il catalogo delle manifestazioni di interesse ad ospitare percorsi di attivazione per destinatari RED, in particolare con l'introduzione della terza tipologia di percorso di attivazione, denominata "Lavoro di Comunità".

RILEVATO CHE, al fine del completamento e aggiornamento delle procedure di selezione delle operazioni dei soggetti beneficiari e dei criteri omogenei di selezione dei destinatari finali della Misura ReD, è **necessario**:

- modificare la Del. G.R. n. 1014/2016 di approvazione dell'Avviso pubblico per la presentazione delle domande di accesso alla misura economica del Reddito di Dignità, al fine di adeguare i requisiti di accesso e i criteri di priorità nell'accesso (griglia di valutazione multidimensionale) allineandoli a quelli definiti per il SIA nazionale, così da favorire l'estensione della platea di potenziali destinatari.

Tanto premesso e considerato, rinviando a successivo provvedimento per la ricognizione complessiva delle Azioni di cui all'OT VIII e IX del POR Puglia 2014-2020 con le rispettive dotazioni finanziarie da destinare all'attuazione del Reddito di Dignità e con i rispettivi target prioritari, a copertura della Misura ReD per il

triennio 2017-2019 di spesa (domande presentate nell'annualità 2016-2018), si procede ad approvare le modifiche all'Avviso pubblico per la presentazione delle domande di accesso al RED da parte dei cittadini, così come approvato con Del. G.R. n. 1014/2017, così come riportate in **Allegato A** alla presente proposta di deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale, al fine di adeguare i requisiti di accesso e i criteri di priorità nell'accesso (griglia di valutazione multidimensionale), le necessarie modifiche per allinearli a quelli definiti dal Decreto Ministeriale 16 marzo 2017 per il SIA nazionale, così da favorire l'estensione della platea di potenziali destinatari. Si rinvia a successivo provvedimento della Dirigente della Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione Reti Sociali per il recepimento delle modifiche apportate alla Del. G.R. n. 1014/2016 disponendo le necessarie modifiche alla piattaforma www.sistema.puglia.it/red di gestione delle domande e delle connesse attività istruttorie.

Le modifiche che si propone di approvare hanno efficacia immediata, ai fini dell'istruttoria di tutte le domande già presentate a partire dal 2 febbraio 2017 di ammissione al beneficio, e in corso di trasmissione a INPS, mediante cooperazione applicativa, per avviarne la relativa istruttoria.

Copertura Finanziaria di cui alla legge regionale n. 28/2001 e smi

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia in entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il presente provvedimento è di competenza della Giunta Regionale ai sensi della l.r. n. 7/1997 art. 4 comma 4 lett. k).

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l'adozione del presente provvedimento.

LA GIUNTA

- udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;
- viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento dal funzionario istruttore, dal Dirigente della Sezione;
- a voti unanimi espressi nei termini di legge:

DELIBERA

- 1) di **approvare** quanto espresso in narrativa, che costituisce parte sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di **prendere atto** delle Del. di G. R. n. 928/2016 e n. 1014/2016 di approvazione degli Avviso pubblici per l'attuazione del ReD;
- 3) di **prendere atto** del Decreto Ministeriale del 16 marzo 2017 del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali (MLPS) e del Ministero dell'Economia e Finanze si è provveduto a modificare e integrare il Decreto Ministeriale del 26 maggio 2016 di disciplina del SIA — Sostegno per l'Inclusione Sociale attiva, alla cui disciplina è connessa la disciplina del ReD con specifico riferimento ad alcuni dei requisiti di accesso e alla procedura istruttoria in cooperazione con INPS;
- 4) di **approvare l'Allegato A** al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, che reca le modifiche alla Del. G.R. n. 1014/2016, al fine di adeguare i requisiti di accesso e i criteri di priorità

nell'accesso (griglia di valutazione multidimensionale), per allinearli a quelli definiti dal Decreto Ministeriale 16 marzo 2017 per il SIA nazionale, così da favorire l'estensione della platea di potenziali destinatari

- 5) di disporre, a cura della Segreteria della Giunta, la pubblicazione integrale del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Domenico Santorsola



REGIONE PUGLIA

**DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL
BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI**

**SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE
RETI SOCIALI**

ALLEGATO A

**INDIRIZZI OPERATIVI PER LE MODIFICHE DEI REQUISITI DI
ACCESSO ALLA MISURA RED E ALLA MISURA INTEGRATA SIA-
RED E ULTERIORI INDICAZIONI PER LA DEFINIZIONE DEI
PATTI INDIVIDUALI DI INCLUSIONE. MODIFICHE ALLA DEL.
G.R. N. 1014/2016.**

*Il presente allegato si compone di num. 8 (otto) pagg.,
inclusa la presente copertina*

LA DIRIGENTE
Sezione Inclusioni Sociali Attive e
Innovazione delle Reti Sociali
(dr.ssa Anna Maria Candela)



1



Premessa

Con Del. G.R. n. 1014/2016 la Giunta Regionale, in attuazione della l.r. n. 3/2016, ha approvato l'Avviso pubblico che disciplina i criteri di accesso alla Misura RED-Reddito di Dignità, le modalità di presentazione delle domande e di istruttoria delle stesse. A seguito dell'approvazione del Decreto Interministeriale 16 marzo 2017, che integra e modifica il precedente Decreto Interministeriale del 26 maggio 2016 di disciplina del SIA – Sostegno Inclusione attiva, emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 387 della Legge n. 208/2015 (Legge di Stabilità per il 2016), si rende necessaria la modifica dell'Avviso pubblico approvato dalla Giunta Regionale pugliese, onde assicurare l'applicazione dei criteri di accesso più estensivi consentiti dal nuovo Decreto Interministeriale e precisare indirizzi operativi ai Comuni per la sottoscrizione dei patti individuali di inclusione.

Tale modifica ed integrazione al citato Avviso Pubblico consente, inoltre, la più organica coerenza ed integrazione della Misura in oggetto con le specifiche Linee di intervento previste dal **POR PUGLIA 2014-2020** con particolare riferimento agli OT VIII (Linee di intervento 8.1, 8.2 ed 8,7) e IX (Linee di intervento 9.1 e 9.4) che concorrono in misura determinante alla copertura finanziaria della Misura ReD.

Il presente documento illustra le integrazioni più rilevanti all'Avviso pubblico approvato con Del. G.R. n. 1014/2016 e gli indirizzi operativi necessari per dare corso alla più estensiva attuazione della misura RED, rinviando a successiva determina dirigenziale della Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione reti sociali tutti gli adempimenti attuativi discendenti da questa approvazione.

Si riportano di seguito, per i paragrafi del suddetto Avviso pubblico effettivamente interessati da modifiche, le modifiche ed integrazioni introdotte con la presente deliberazione, in coerenza con quanto innovato dal Decreto Interministeriale 16 marzo 2017, ed in particolare:

5. Composizione della misura
6. Requisiti di accesso alla misura
7. Quantificazione e definizione degli importi del trasferimento economico.

Per tutto quanto qui non riportato, devono intendersi vigenti le indicazioni operative già riportate con Del. G.R. n. 1014/2016.

Si rinvia ad apposita determina dirigenziale per le ulteriori indicazioni operative ai Soggetti beneficiari pubblici in merito alle procedure di approvazione degli elenchi dei destinatari finali e di dispositivo di pagamento, ivi inclusi i parametri di dialogo cooperativo con INPS e Poste Italiane e le ulteriori modalità di calcolo della durata di erogazione del contributo dovuto in relazione ad eventuali periodi di sospensione o revoca del connesso SIA.

Si precisa che le modifiche nei requisiti di accesso e criteri di priorità nell'accesso alla misura RED e SIA-RED si applicano a tutte le domande presentate nel 2017 dai cittadini pugliesi, per effetto del Decreto 16/03/2017, in qualità di soggetto attuatore per il Ministero del Lavoro e Politiche Sociali.

Par. 5. Composizione della misura

Il par. 5 dell'Avviso pubblico è integrato per tener conto della introduzione della terza tipologia di percorsi di attivazione, rappresentata dai progetti di lavoro di comunità.

Come previsto dall'articolo 3 del Regolamento Regionale n. 8 del 23 giugno 2016, e ad integrazione dello stesso, il Reddito di Dignità si compone dei seguenti elementi, attivabili in combinazioni differenti in relazione al possesso di specifici requisiti di accesso da parte dei soggetti richiedenti ed in ragione del profilo del nucleo familiare del richiedente, come individuato in sede di presa in carico, e dei suoi bisogni:

- a) **sostegno al reddito per il contrasto alla povertà (SIA-Red)**, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge n. 208/2015, ampliato da un'indennità economica integrativa di attivazione di carattere regionale finanziata a valere su risorse del Fondo Sociale Europeo relative alle Linee di intervento in premessa citate connessa alla partecipazione al tirocinio socio-lavorativo per l'inclusione o ad altro percorso di



attivazione individuale quale, a titolo esemplificativo, un *progetto di sussidiarietà* o altra forma di **lavoro di comunità**¹;

- b) **indennità economica di attivazione (ReD)**, connessa alla partecipazione al *tirocinio socio-lavorativo per l'inclusione* o ad altro percorso di attivazione individuale quale, a titolo esemplificativo, un *progetto di sussidiarietà* o altra forma di **lavoro di comunità**; tale indennità, potrà essere concessa, stanti i requisiti di seguito esplicitati, ad utenti che non siano beneficiari della citata misura nazionale (platea ReD);
- c) **percorso formativo di aggiornamento professionale**, se funzionale al percorso di inclusione sociale, e attivabile in qualsiasi momento dell'arco temporale di spettanza del contributo economico;
- d) **altri servizi ed interventi** finalizzati alla conciliazione, al supporto socio educativo alle funzioni genitoriali, alla mediazione linguistica e culturale per l'integrazione sociale, all'affiancamento ed al supporto individuale per l'inserimento sociale di destinatari in condizioni specifiche di fragilità, se funzionali al percorso di attivazione ed inclusione sociale e con prioritario riferimento ai servizi ed agli interventi previsti dal vigente Piano sociale di Zona dell'Ambito territoriale di riferimento.

Par. 6. Requisiti di accesso alla misura

Il par. 6 dell'Avviso pubblico è integrato per tener conto dei criteri di accesso più estensivi per il SIA, come da Decreto Interministeriale 16 marzo 2017, che in larga misura sono estesi anche al RED.

Possono presentare domanda di accesso alla misura i cittadini residenti in Puglia alla data di presentazione della domanda che abbiano preventivamente presentato una dichiarazione sostitutiva unica (D.S.U.) all'INPS per la richiesta del modello I.S.E.E. ai sensi del D.P.C.M. n. 159/2013 e s.m.i. e che, quindi, siano in possesso di certificazione ISEE in corso di validità, e che possano attestare alla data della domanda il possesso di una serie di requisiti di accesso come specificato in dettaglio di seguito.

La validità della certificazione ISEE è condizione essenziale per l'accesso alla misura, atteso che tutti i requisiti di accesso dichiarati dal richiedente sono oggetto di verifica oggettiva sulla base della banca dati INPS, che coopera in tal senso con il Comune di residenza e il rispettivo Ambito territoriale, solo in relazione a quanto risulta dalla DSU dello stesso richiedente.

a) Sostegno al reddito per il contrasto alla povertà integrato dalla misura di attivazione regionale – Platea SIA-ReD

Per poter accedere alla misura in questione beneficiando dell'intervento di cui alla lettera *a)* del precedente paragrafo i richiedenti dovranno possedere i requisiti previsti dall'articolo 4 del già citato Decreto interministeriale di cui all'articolo 1, comma 387, della l. n. 208/2015, come modificato e integrato dal Decreto Interministeriale 16 marzo 2017, cui si fa rinvio per la descrizione analitica oltre quanto sinteticamente rappresentato di seguito.

Tali requisiti, ai fini della ammissione al contributo RED, in via esclusiva o ad integrazione del SIA, dovranno essere posseduti al momento di presentazione della domanda di accesso e fanno riferimento sia al richiedente che al suo nucleo familiare come risultante dalla D.S.U. (ex art. 10 DPCM 159/2013 e s.m.i.).

A tal fine sono a carico di INPS le verifiche periodiche sui requisiti verificabili tramite DSU, quando previste per i beneficiari SIA, e restano a carico dei Comuni le verifiche periodiche sugli ulteriori requisiti.

In caso di sospensione del beneficio SIA, per il venir meno di alcuni dei requisiti da DSU, i Comuni non sospendono l'efficacia del patto individuale di inclusione già sottoscritto e il connesso percorso di

¹ Come da Allegato A alla Del. G.R. n. 972 del 13 giugno 2017, i progetti di "lavoro di comunità" sono progetti che gli Enti locali possono attivare per favorire iniziative di prossimità e di coinvolgimento mirato dei destinatari del RED in contesti familiari, di condomini e di quartieri solidali, per lo svolgimento di attività di prossimità a beneficio di bambini, anziani, disabili e più in generale delle comunità locali, per la risposta a specifici bisogni di accompagnamento e assistenza ma anche di promozione e integrazione. I progetti di "lavoro di comunità" si aggiungono alle opportunità di attivazione offerte con i tirocini per l'inclusione e con i progetti di sussidiarietà, e sono attivati quando non ricorrono le condizioni per l'attivazione dei suddetti percorsi o per le specifiche caratteristiche delle persone da attivare o per limiti oggettivi nelle manifestazioni di interesse da parte dei potenziali soggetti ospitanti.

attivazione, e la connessa integrazione RED del beneficio economico, attesa la natura attiva della misura, cioè la stretta connessione con il percorso di attivazione e con una condizione di bisogno sociale cui si ha diritto sulla base del possesso dei requisiti minimi verificati in ingresso.

In caso di sospensione o revoca del beneficio SIA prima della attivazione del patto individuale di inclusione sociale, i Comuni verificano la posizione complessiva del soggetto destinatario, anche con riferimento all'ammissibilità al beneficio RED, e solo se vi sono le condizioni procedono alla definizione del patto individuale di inclusione sociale e alla concessione del beneficio RED.

Il richiedente deve:

- I. essere cittadino italiano o comunitario, ovvero familiare di cittadino italiano o comunitario non avente la cittadinanza di uno Stato membro che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino straniero in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
- II. essere residente in Italia da almeno due anni al momento di presentazione della domanda.

Il nucleo familiare del richiedente (come da D.S.U.) deve avere una serie di ulteriori requisiti di seguito schematicamente richiamati.

Composizione del nucleo familiare

All'interno del nucleo familiare deve verificarsi almeno una delle seguenti condizioni:

- presenza di un componente di età minore di anni 18;
- presenza di una persona con disabilità e di almeno un suo genitore;
- presenza di una donna in stato di gravidanza accertata²;

Condizione economica

Il nucleo familiare del richiedente:

- deve avere ISEE, ovvero ISEE corrente, in corso di validità, inferiore o uguale a euro 3.000,00;
- non deve essere destinatario di altri trattamenti economici, anche fiscalmente esenti, di natura previdenziale, indennitaria e assistenziale, a qualunque titolo concessi dallo Stato o da altre pubbliche amministrazioni, il cui valore complessivo per l'intero nucleo familiare calcolato nel mese antecedente la richiesta (o le erogazioni) sia uguale o superiore a 600,00 euro mensili, elevati a 900,00 euro in caso di presenza nel nucleo di persona non autosufficiente, come definita ai fini ISEE e risultante dalla DSU³;
- non deve avere al proprio interno componenti che siano destinatari della nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego (NASpI) oppure dell'assegno di disoccupazione (ASDI), di altro ammortizzatore sociale con riferimento agli strumenti di sostegno al reddito in caso di disoccupazione involontaria oppure del beneficio della Carta acquisti sperimentale;
- non deve avere al proprio interno componenti che siano in possesso di autoveicoli immatricolati la prima volta nei dodici mesi antecedenti la richiesta, oppure in possesso di autoveicoli di cilindrata superiore a 1.300 cc, nonché motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati la prima volta nei tre anni antecedenti, fatti salvi gli autoveicoli e motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente⁴.

Valutazione multidimensionale del bisogno

A tal proposito si considerano le condizioni del nucleo familiare al momento della presentazione della richiesta, attribuendo a diversi fattori individuati quali indicatori di bisogno un punteggio oggettivo. La richiesta è ammissibile quando la valutazione del bisogno raggiunge un punteggio pari o superiore a 25 pt.⁵ Di seguito si esplicitano i criteri di attribuzione di punteggio.

² La documentazione medica attestante lo stato di gravidanza e la data presunta del parto è rilasciata da una struttura pubblica e allegata alla richiesta di beneficio; nel caso si tratti dell'unico requisito sulla composizione del nucleo familiare posseduto, la richiesta del beneficio può essere presentata a decorrere dai quattro mesi dalla data presunta del parto.

³ Cfr. Art. 2, co.1, lett c) del Decreto Interministeriale del 16/03/2017, già in premessa citato.

⁴ Cfr. Art. 2, co.1, lett d) del Decreto Interministeriale del 16/03/2017, già in premessa citato.

⁵ Cfr. Art. 2, co.1, lett e) del Decreto Interministeriale del 16/03/2017, già in premessa citato.



**1 - Carichi familiari => 65 punti**

| | | |
|---|----|----------|
| - presenza di due figli di età inferiore a 18 anni | => | 10 punti |
| - presenza di tre figli di età inferiore a 18 anni | => | 20 punti |
| - presenza di quattro o più figli di età inferiore a 18 anni | => | 25 punti |
| - presenza di un minore di età 0-36 mesi | => | 5 punti |
| - nucleo familiare monogenitoriale con soli figli minori ⁶ | => | 25 punti |
| - presenza di persone in condizione di disabilità grave | => | 5 punti |
| - presenza di persone in condizione di non autosufficienza | => | 10 punti |

2 - Condizione economica => 25 punti

Il punteggio massimo pari a 25 si attribuisce in presenza di ISEE = 0; il punteggio cala progressivamente man mano che si alza il valore ISEE. In particolare per il calcolo occorre sottrarre al valore massimo di 25 il valore dell'ISEE, diviso per 120;

3 - Condizione lavorativa => 10 punti

Il punteggio è attribuito complessivamente al nucleo familiare in cui tutti i componenti in età attiva si trovino in stato di disoccupazione (ex art. 19 D Lgs. 14 settembre 2015, n. 150). A tal fine non si considerano le persone non autosufficienti ovvero inabili al lavoro e gli studenti⁷.

I richiedenti che risultino in possesso di tutti i requisiti minimi di accesso e che conseguano un punteggio di valutazione multidimensionale del bisogno inferiore a 25 punti, non sono ammessi in prima istanza al beneficio economico.

I richiedenti in possesso dei requisiti e del punteggio minimo sopra evidenziati sono dichiarati ammissibili alla misura e ricevono il contributo economico denominato S.I.A., quantificato come indicato nel paragrafo che segue, ampliato con la quota di indennità economica integrativa di carattere regionale, legata all'attivazione dei percorsi di cui al punto b), e comunque entro i limiti della disponibilità economica delle risorse finanziarie stanziata a copertura della misura dal Governo nazionale e dall'Amministrazione Regionale.

b) Indennità economica di attivazione regionale – Platea ReD

Coloro i quali non dovessero avere uno o più requisiti di accesso all'intervento appena descritto (S.I.A. con integrazione economica regionale ReD), possono presentare comunque la loro domanda per poter accedere alla Misura candidandosi a ricevere l'indennità economica di attivazione di cui alla lettera b) del precedente paragrafo a condizione che essi risultino in possesso dei requisiti previsti dagli articoli 4 e 5 del regolamento regionale n. 8 del 23 giugno 2016, cui si fa rinvio per la descrizione analitica oltre quanto sinteticamente rappresentato di seguito.

Tali requisiti dovranno essere posseduti al momento di presentazione della richiesta e fanno riferimento sia al richiedente che al suo nucleo familiare come risultante dalla D.S.U. (ex art. 10 DPCM 159/2013 e s.m.i.). A tal fine sono a carico dei Comuni le verifiche periodiche sui requisiti richiesti, mediante appositi piani campionari.

In caso di sopraggiunte ragioni di sospensione del beneficio RED, per il venir meno di alcuni dei requisiti i Comuni non revocano l'efficacia del patto individuale di inclusione e il connesso percorso di attivazione, fino a quando non sia verificata la posizione complessiva del soggetto destinatario nell'ambito di quanto previsto dalla normativa vigente sul procedimento amministrativo.

In caso che le sopraggiunte ragioni di sospensione del beneficio RED intervengano prima della attivazione del patto individuale di inclusione sociale, i Comuni verificano la posizione complessiva del soggetto

⁶ Il criterio di punteggio relativo alla "monogenitorialità" fa riferimento allo stesso criterio come definito ai fini ISEE e risultante dalla DSU.

⁷ Cfr. Art. 2, co.1, lett f) del Decreto Interministeriale del 16/03/2017, già in premessa citato.

destinatario, e solo se vi sono le condizioni procedono alla definizione del patto individuale di inclusione sociale.

Il soggetto richiedente:

- deve avere compiuto il diciottesimo anno di età alla data di presentazione della domanda;
- deve avere residenza in un Comune pugliese da almeno 12 mesi alla data di presentazione dell'istanza, per i cittadini italiani e comunitari; in caso di rimpatrio, il periodo di iscrizione all'Anagrafe degli italiani residente all'estero (AIRE) non rileva ai fini del computo del requisito di cui alla presente lettera;

oppure

deve essere in possesso di regolare permesso di soggiorno per i cittadini stranieri, con cui attestare residenza, ovvero dimora abituale ai sensi dell'art. 43 comma 2 Cod. Civ., in un Comune pugliese da almeno 12 mesi alla data di presentazione dell'istanza;

Il nucleo familiare del richiedente (come da D.S.U.) deve avere una serie di ulteriori requisiti di seguito schematicamente richiamati.

Condizione economica

Il nucleo familiare del richiedente:

- non deve essere destinatario di altri trattamenti economici, anche fiscalmente esenti, di natura previdenziale, indennitaria e assistenziale, a qualunque titolo concessi dallo Stato o da altre pubbliche amministrazioni, il cui valore complessivo per l'intero nucleo familiare calcolato nel mese antecedente la richiesta (o le erogazioni) sia uguale o superiore a 600,00 euro mensili, elevati a 900,00 euro in caso di presenza nel nucleo di persona non autosufficiente, come definita ai fini ISEE e risultante dalla DSU⁸;
- non deve avere al proprio interno componenti che siano destinatari della nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego (NASpi) oppure dell'assegno di disoccupazione (ASDI), di altro ammortizzatore sociale con riferimento agli strumenti di sostegno al reddito in caso di disoccupazione involontaria oppure del beneficio della Carta acquisti sperimentale;
- non deve avere al proprio interno componenti che siano in possesso di autoveicoli immatricolati la prima volta nei dodici mesi antecedenti la richiesta, oppure in possesso di autoveicoli di cilindrata superiore a 1.300 cc, nonché motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati la prima volta nei tre anni antecedenti, fatti salvi gli autoveicoli e motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente⁹.

Valutazione multidimensionale del bisogno

A tal proposito si considerano le condizioni del nucleo familiare al momento della presentazione della richiesta, attribuendo a diversi fattori individuati quali indicatori di bisogno un punteggio oggettivo. La richiesta è ammissibile quando la valutazione del bisogno raggiunge un punteggio pari o superiore a 40 pt. e di seguito si esplicitano i criteri di attribuzione di punteggio.

1 - Carichi familiari => 65 punti

- | | | |
|--|----|----------|
| - presenza di un figlio | => | 10 punti |
| - presenza di due figli | => | 20 punti |
| - presenza di tre o più figli | => | 25 punti |
| - presenza di un minore di età 0-36 mesi | => | 5 punti |
| - nucleo familiare monogenitoriale | => | 25 punti |
| - presenza di persone in condizione di disabilità grave | => | 5 punti |
| - presenza di persone in condizione di non autosufficienza | => | 10 punti |

2 - Condizione economica => 25 punti

⁸ Cfr. Art. 2, co.1, lett c) del Decreto Interministeriale del 16/03/2017, già in premessa citato.

⁹ Cfr. Art. 2, co.1, lett d) del Decreto Interministeriale del 16/03/2017, già in premessa citato.





Il punteggio massimo pari a 25 si attribuisce in presenza di ISEE = 0; il punteggio cala progressivamente man mano che si alza il valore ISEE. In particolare per il calcolo occorre sottrarre al valore massimo di 25 il valore dell'ISEE, diviso per 120;

3 - Condizione lavorativa => 10 punti

Il punteggio è attribuito complessivamente al nucleo familiare in cui tutti i componenti in età attiva si trovino in stato di disoccupazione (ex art. 19 D Lgs. 14 settembre 2015, n. 150) A tal fine non si considerano le persone non autosufficienti ovvero inabili al lavoro e gli studenti¹⁰.

I richiedenti che risultino in possesso di tutti i requisiti minimi di accesso e che conseguano un punteggio di valutazione multidimensionale del bisogno inferiore a 40 punti, non sono ammessi in prima istanza al beneficio economico.

I richiedenti in possesso dei requisiti e del punteggio minimo sopra evidenziati sono dichiarati ammissibili alla misura (diritto che permane per l'intero periodo di durata del patto, salvo i casi di revoca e sospensione previsti dal Patto di inclusione e dalla normativa vigente) e ricevono il contributo economico, quantificato come indicato nel paragrafo che segue, e comunque entro i limiti della disponibilità economica delle risorse finanziarie stanziata a copertura della misura dal Governo nazionale e dall'Amministrazione Regionale.

Par. 7. Quantificazione e definizione degli importi del trasferimento economico

Il par. 7 dell'Avviso pubblico è integrato per specificare i periodi di applicazione del Patto e dei connessi benefici economici, quando si integrano il beneficio SIA e il beneficio RED.

I richiedenti che risulteranno in possesso dei requisiti di accesso come dichiarati al precedente paragrafo 6 per la Platea SIA-ReD, risulteranno destinatari di:

1. trasferimenti economici bimestrali SIA (a valere sulle risorse nazionali stanziata per il SIA in base a quanto previsto dal citato Decreto e s.m.i.) per sei bimestri, salvo modifiche delle condizioni di accesso/requisiti di ammissibilità verificati in sede istruttoria per l'accesso al beneficio (e controllati bimestralmente dall'INPS in modo automatico), nei limiti delle risorse stanziata dal Decreto Interministeriale 26 maggio 2016, come modificato dal Decreto Interministeriale del 16/03/2017; il diritto al beneficio matura dal bimestre successivo a quello in cui è stata presentata la domanda; l'erogazione decorre dal bimestre successivo a quello in cui è stata presentata la domanda e comunque compatibilmente con le condizioni operative assicurate da INPS che opera in quanto soggetto attuatore per conto del Ministero del lavoro e Politiche Sociali;
2. trasferimenti economici bimestrali aggiuntivi RED, assegnati a titolo di indennità di attivazione (a valere sulle risorse regionali e FSE stanziata per il ReD); il diritto al beneficio matura dalla data in cui è stato sottoscritto il patto individuale di inclusione attiva; l'erogazione decorre dal bimestre successivo a quello in cui è stato sottoscritto il patto individuale di inclusione attiva e comunque compatibilmente con le condizioni operative assicurate da INPS che opera in quanto soggetto attuatore per conto di Regione Puglia e dei Comuni pugliesi. Il diritto al beneficio economico ReD è riconosciuto per un periodo di tempo pari a 12 mesi ovvero pari al numero di bimestri residui rispetto al periodo di 12 mesi di erogazione del beneficio SIA (per la platea dei destinatari SIA+ReD).

I richiedenti che risulteranno in possesso dei requisiti di accesso come dichiarati al precedente paragrafo 6 per la Platea ReD, risulteranno destinatari di:

1. trasferimenti economici bimestrali RED, assegnati a titolo di indennità di attivazione (a valere sulle risorse regionali e FSE stanziata per il ReD) per 6 bimestri; il diritto al beneficio matura dalla data in cui è stato sottoscritto il patto individuale di inclusione attiva; l'erogazione decorre dal bimestre successivo a quello in cui è stato sottoscritto il patto individuale di inclusione attiva e comunque

¹⁰ Come previsto dal Regolamento regionale n. 8/2016 (Art. 5, co. 4) il criterio relativo all'attribuzione di punteggio in ragione della disoccupazione dei componenti il nucleo familiare è stato adeguato a quanto previsto dall'art. 2, co.1, lett f) del Decreto Interministeriale del 16/03/2017, già in premessa citato.

compatibilmente con le condizioni operative assicurate da INPS che opera in quanto soggetto attuatore per conto di Regione Puglia e dei Comuni pugliesi.

L'ammontare del beneficio economico assegnato per la platea SIA – RED e per la platea RED è calcolato secondo quanto già riportato in Del. G.R. n. 1014/2016, fatta eccezione per la integrazione dell'importo SIA per nuclei monogenitoriali, che è sempre integrato di ulteriori 80,00 € mensili (cfr. Art. 2, co.1, lett g) del Decreto Interministeriale del 16/03/2017).



8